

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

### Art. 3.

#### *Entrata in vigore*

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato*  
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 963*

26A01854

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2026.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Considerato che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, gravi danni alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive e alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione è in corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che a seguito dei citati eventi si è riattivata la frana presso il Comune di Petacciato, in Provincia di Campobasso, causando un significativo impatto sulla viabilità stradale e ferroviaria, nonché sugli insediamenti presenti nell'area interessata;

Tenuto conto che il quadro di danneggiamento finora accertato travalica la capacità di risposta degli enti territoriali coinvolti;

Viste le note delle Regioni Abruzzo dell'8 aprile 2026, della Regione Basilicata del 4 aprile 2026, della Regione Molise del 2 aprile 2026 e della Regione Puglia del 7 aprile 2026, dalle quali emerge la rilevanza dei danni e delle conseguenti criticità per i territori colpiti e la popolazione a causa degli eventi calamitosi di origine naturale che si sono registrati a decorrere dalla giornata del 28 marzo 2026 e che in ragione della loro intensità ed estensione impongono l'immediatezza di interventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari da impiegare ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che sulla base delle prime informazioni sugli interventi già attivati da parte delle regioni interessate e dei dati disponibili, è possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 25 del medesimo provvedimento;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 15.000.000,00 per la Regione Abruzzo, di euro 5.000.000,00 per la Regione Basilicata, di euro 20.000.000,00 per la Regione Molise e di euro 10.000.000,00 per la Regione Puglia, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro  
per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A01872

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 aprile 2026.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Prosciutto di Sauris».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particola-

re, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimenta-

